CONFLAVORO

Piccole Medie Imprese

X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Camera dei Deputati

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026
A.C. 3120

5 novembre 2026

Contributo scritto di CONFLAVORO PMI

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it presidenza@conflavoro.com 800911958

Considerazioni generali

Conflavoro PMI ringrazia la Commissione per l'opportunità di contribuire all'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. Il provvedimento ha un perimetro settoriale, ma interviene su ambiti nei quali operano in larga prevalenza micro e piccole imprese: i titolari indipendenti e i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, le agenzie di mediazione, gli intermediari assicurativi, le imprese che utilizzano veicoli strumentali e quelle che si avvalgono dei consulenti del lavoro per i propri adempimenti.

La Confederazione condivide gli obiettivi di fondo del testo: rafforzare la legalità nella rete distributiva, dare stabilità ai rapporti tra titolari e gestori, accompagnare la riconversione degli impianti verso la mobilità a basse emissioni, elevare la qualità dei servizi professionali e ampliare la concorrenza negli adempimenti societari.

Le osservazioni che seguono sono orientate da tre criteri:

- ➢ il primo è la proporzionalità degli obblighi rispetto alla dimensione delle imprese, tanto più necessaria in quanto la stessa analisi di impatto della regolamentazione rinvia a una fase successiva lo svolgimento del Test PMI con la quantificazione degli oneri di adeguamento;
- ➢ il secondo è la neutralità delle regole rispetto al pluralismo della rappresentanza e della contrattazione collettiva: una legge sulla concorrenza non dovrebbe creare spazi riservati né criteri di accesso che prescindano dalla qualità delle tutele effettivamente garantite;
- ➢ il terzo è la sostenibilità finanziaria: nessuna delle proposte formulate comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la natura di provvedimento collegato alla manovra.

Articolo 1 - Modifiche in materia di autorizzazione alla distribuzione dei carburanti

Articolo 2 – Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni alla distribuzione dei carburanti

Si valuta positivamente il rafforzamento dei presìdi di legalità nel rilascio delle autorizzazioni: requisiti soggettivi mutuati dal codice dei contratti pubblici, documentazione antimafia, regolarità contributiva e rilascio del titolo in forma espressa entro novanta giorni. Sono strumenti coerenti con il contrasto delle condotte illecite, che danneggiano anzitutto gli operatori corretti, a partire dagli imprenditori indipendenti.

La formulazione del nuovo comma 2-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, presenta tuttavia un profilo di criticità. La norma subordina l'autorizzazione all'«applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore», senza indicare come tale contratto debba essere individuato. Il settore, peraltro, non è univoco: il titolare dell'autorizzazione può essere una compagnia petrolifera, un operatore della distribuzione commerciale o un'impresa indipendente, con personale inquadrato in contratti diversi, tutti legittimamente applicati. L'incertezza è aggravata dalle conseguenze previste. Il requisito si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate, in sede di controllo (articolo

1, comma 2), e ai trasferimenti dell'impianto a terzi; il suo difetto comporta la decadenza del titolo e, ai sensi del nuovo articolo 1-ter, comma 3, l'obbligo di smantellamento delle attrezzature, di accertamento ai fini della bonifica e di ripristino delle aree a carico del titolare.

Una disposizione che leghi l'esercizio di un'attività economica all'applicazione di un determinato contratto collettivo si espone a rilievi alla luce degli articoli 39 e 41 della Costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il rinvio legislativo ai contratti collettivi in quanto parametro esterno per la determinazione dei trattamenti economici minimi (sentenza n. 51 del 2015), non come obbligo di applicarne uno specifico. La formulazione risulta inoltre non coerente con il codice dei contratti pubblici, da cui il disegno di legge mutua le cause di esclusione: l'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consente agli operatori economici di applicare un contratto diverso da quello indicato, purché garantisca tutele equivalenti, e l'allegato I.01 al medesimo codice esclude che la stazione appaltante possa imporre, a pena di esclusione, uno specifico contratto collettivo. Il regime autorizzatorio degli impianti risulterebbe così più restrittivo di quello degli appalti pubblici.

Si suggerisce pertanto di riformulare la lettera c) nei termini seguenti, allineandola al principio di equivalenza delle tutele già vigente negli appalti pubblici:

> *«c) rispetto della legislazione in materia contributiva, mediante esibizione del documento unico di regolarità contributiva, nonché applicazione ai lavoratori dipendenti di un contratto collettivo nazionale di lavoro il cui ambito di applicazione sia connesso con l'attività svolta, ovvero di altro contratto collettivo nazionale che garantisca tutele economiche e normative equivalenti, valutate secondo i criteri di cui all'allegato I.01 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili.»*

In via collegata, si propone di estendere il termine di novanta giorni per l'adeguamento, oggi previsto solo per le autorizzazioni già rilasciate, a tutte le ipotesi di decadenza disciplinate dal nuovo articolo 1-ter, e di prevedere che, per il requisito di cui alla lettera c), la decadenza sia pronunciata solo a seguito di accertamento definitivo della violazione.

Si segnala inoltre la soppressione, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998, dell'avverbio «esclusivamente», che oggi delimita i motivi della verifica comunale alla conformità urbanistica, fiscale, di sicurezza e di tutela dei beni storici e artistici, nonché agli indirizzi regionali. Ferma l'introduzione espressa dei nuovi requisiti, se ne propone il mantenimento, per evitare che alla verifica si aggiungano condizioni ulteriori definite a livello locale, che peserebbero soprattutto sugli operatori indipendenti.

Si condivide, infine, l'obiettivo dell'articolo 2, che dal 1° gennaio 2028 subordina le nuove autorizzazioni alla distribuzione di almeno un vettore energetico alternativo ai combustibili fossili. Nelle aree interne e nelle isole

minori l'obbligo può tuttavia rendere economicamente insostenibile l'apertura di nuovi impianti da parte di piccoli operatori, con il rischio di accentuare la rarefazione della rete. Si propone di coordinare la disposizione con le speciali condizioni per tali territori già previste dall'articolo 5, comma 10, consentendo al decreto attuativo di disciplinarne un'applicazione graduale.

Articolo 5 - Trasformazione di impianti di distribuzione dei carburanti in stazioni dedicate alla mobilità verde

Articolo 6 - Semplificazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione di impianti di distribuzione dei carburanti

Articolo 7 - Disposizioni per l'informazione ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi

Articolo 8 – Impianti oggetto di chiusura

Si valuta positivamente l'istituzione del Fondo per la trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti verso la mobilità verde, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, e del contributo fino al 50 per cento delle spese, nel limite di 60.000 euro per impianto (30.000 euro nelle aree interne, per le sole installazioni aggiuntive). Sono apprezzabili la flessibilità nella ripartizione delle spese ammissibili e la possibilità di realizzare la nuova stazione su un'area diversa da quella dell'impianto dismesso. Per rendere la misura pienamente accessibile alle imprese di minori dimensioni si formulano tre proposte, tutte a invarianza della dotazione del Fondo.

La prima riguarda la destinazione delle risorse. Nelle more dell'autorizzazione della Commissione europea, il contributo è concesso nei limiti del regime de minimis (comma 13): il massimale per impresa unica limita di fatto il numero di impianti agevolabili per ciascun operatore e orienta le risorse verso i titolari di minori dimensioni. Una volta ottenuta l'autorizzazione, questo effetto verrebbe meno e le reti più estese potrebbero assorbire gran parte della dotazione. Si propone di riservare una quota significativa del Fondo, da determinare con il decreto di cui al comma 10, alle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

La seconda riguarda i tempi. Il contributo è erogato solo a progetto interamente realizzato (comma 3), a fronte di un costo unitario stimato dalla relazione tecnica in circa 120.000 euro per impianto, e la conversione deve concludersi entro il 31 dicembre 2028, termine stretto in rapporto ai tempi di connessione alla rete elettrica, specie quando occorre realizzare una cabina di trasformazione. Si propone di consentire un'anticipazione del contributo, fino al 30 per cento, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e assistita da idonea garanzia, e di portare il termine per il completamento al 31 dicembre 2029, in coerenza con la durata del Fondo. Le anticipazioni opererebbero nei limiti della quota annualmente resa disponibile ai sensi dell'articolo 9, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

La terza riguarda i gestori. L'indennizzo previsto per i gestori il cui rapporto non prosegue nell'impianto convertito, fino a 20.000 euro, dispone complessivamente di 8 milioni di euro nel triennio: una dotazione che consente di indennizzare, all'importo massimo, circa 400 gestori, a fronte di circa 1.800 conversioni stimate dalla relazione tecnica. Si chiede di verificare l'adeguatezza di tale quota e, se necessario, di rimodularla all'interno della dotazione complessiva del Fondo.

Si valutano positivamente, infine, le semplificazioni per l'installazione delle infrastrutture di ricarica (articolo 6), gli obblighi informativi sui biocarburanti in purezza e sugli altri carburanti alternativi (articolo 7) e il differimento al 31 dicembre 2028 del termine per l'applicazione delle procedure semplificate di dismissione degli impianti incompatibili (articolo 8). Per completezza, si segnala che la relazione tecnica riferisce in più passaggi il Fondo all'«articolo 6», anziché all'articolo 5.

Articolo 11 – Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli

Si valutano positivamente i criteri di delega volti a correlare il premio al rischio effettivo, a ridurre il peso della variabile territoriale nella formula bonus-malus e a rafforzare il contrasto delle frodi e dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Sono obiettivi che interessano direttamente le piccole imprese che utilizzano veicoli strumentali, a partire da artigiani, commercianti e autotrasportatori.

Si propone di integrare i princìpi e criteri direttivi in due direzioni. Anzitutto, con una specifica attenzione ai veicoli aziendali e strumentali delle micro e piccole imprese, anche con riguardo alla valorizzazione della loro storia assicurativa in caso di sostituzione del mezzo.

In secondo luogo, recependo nel testo una raccomandazione contenuta nella stessa analisi di impatto della regolamentazione, prevedendo che gli adempimenti derivanti dai decreti legislativi siano graduati in funzione della dimensione dell'impresa e accompagnati da un congruo periodo transitorio: l'AIR rileva infatti che gli oneri di adeguamento ricadranno anche sugli intermediari assicurativi, categoria in larga parte composta da microimprese e liberi professionisti. Entrambe le integrazioni sono compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Articolo 13 – Consulenti del lavoro

Si valuta positivamente l'estensione agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro delle facoltà previste dall'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, finora riservate agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Come rileva la stessa analisi di impatto, la misura amplia l'offerta di servizi qualificati e riduce i costi di conformità per le imprese di minori dimensioni,

che potranno rivolgersi, per questi adempimenti, al professionista di cui già si avvalgono per gli obblighi in materia di lavoro.

Si suggerisce di esplicitare la portata complessiva della disposizione, anche con riguardo al deposito degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, che l'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, affida agli intermediari abilitati ai sensi del citato comma 2-quater. Un chiarimento espresso preverrebbe letture divergenti da parte degli uffici del registro delle imprese, a beneficio della certezza degli operatori. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

CONFLAVORO

Piccole Medie Imprese

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it

presidenza@conflavoro.com

800 911958